

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Soccombenza in sede di regolamento di giurisdizione e notevole ridimensionamento della voce di danno oggetto di domanda riconvenzionale: compensazione delle spese di lite

La *soccombenza* della parte convenuta in sede di *regolamento di giurisdizione* e il notevole *ridimensionamento della voce di danno oggetto di domanda riconvenzionale* costituiscono gravi ed eccezionali motivi per disporre la *compensazione* per metà delle *spese di lite* ai sensi dell'art. 92 c.p.c., restando l'ulteriore metà a carico della parte attrice.

Tribunale di Bari, sentenza del 4.9.2023

...omissis...

I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.

I.1.- La PP Società Sportiva Dilettantistica s.r.l., premettendo di avere stipulato con il Comune di Gioia del Colle, in data 23/6/2006, una Convenzione per la realizzazione di una piscina comunale in project financing, con l'obbligo per il concessionario di costruire l'opera in 24 mesi a decorrere dal

rilascio della concessione edilizia e di gestire l'impianto natatorio, concessogli in comodato, insieme a tutte le opere ad esso strumentalmente collegate, per la durata di trent'anni (decorrenti sempre dal rilascio del titolo edilizio, ossia dal 3/7/2006), con pattuizione specifica delle tariffe dei servizi offerti (salvo i necessari adeguamenti tariffari annuali tenuto conto degli indici di aumento ISTAT), nonché di avere ottenuto, il 20/12/2006, dall'Istituto per il credito sportivo, un mutuo di €1.925.787,00 al tasso del 5,22180%, con prestazione di garanzia fideiussoria da parte del Comune di Gioia del Colle, evidenziando, inoltre, di avere sostenuto in corso d'opera oneri di spesa eccedenti l'importo finanziato per circa €329.156,23 per l'esecuzione di opere migliorative ed impianti aggiuntivi extra rispetto a quelli previsti nel progetto esecutivo e che, anche per tali ragioni, era risultata morosa nel pagamento di n. 4 ratei semestrali del prestito – che, invano, aveva chiesto al Comune di Gioia del Colle di onorare a titolo di anticipazione delle somme dovute, ha convenuto in giudizio detto ente locale per contestare la legittimità della determina n. 22526 del 31/8/2012, con la quale, a fronte dell'inadempimento dell'attrice rispetto al pagamento delle rate di mutuo pari ad €330.547,44 nei confronti dell'istituto mutuante e dell'avvenuta riscossione del debito nei riguardi dell'ente locale quale fideiussore, veniva disposta la risoluzione del rapporto di concessione per grave inadempimento della PP, con revoca immediata della determinazione del 23/6/2006 ed intimazione dell'immediato rilascio dell'impianto natatorio comunale, la cui gestione fu, dal 10/10/2012, aggiudicata all'AT. S.. Ge. polivalente Modugno s.r.l. (capogruppo-mandataria) ed XX S.S.D. s.r.l. (mandante). Ha eccepito l'assenza dei presupposti del grave inadempimento, essendo rimasta morosa nei confronti dell'istituto mutuante solo per il pagamento di poche rate e risultando la risoluzione del rapporto arbitraria, poiché intervenuta ad opere pressoché ultimate con affidamento a terzi nel momento in cui si prospettava la maggiore utilità economica per l'attrice riferita all'intero progetto e, peraltro, negando che l'articolo 13 della convenzione fosse configurabile come clausola risolutiva espressa, correttamente invocata nella fattispecie. Ha, quindi, concluso per l'accertamento dell'inadempimento imputabile all'ente pubblico concedente e la condanna dello stesso al risarcimento del danno per i mancati guadagni fino al residuo periodo di gestione contrattualmente pattuito (ossia fino al 3/7/2023) per un ammontare di €2.523.979,17; per la perdita di esercizio riferita all'anno, in ragione della repentina interruzione dei servizi, per €402.879,36; per i costi dei beni mobili e delle attrezzature varie acquistati dalla PP SSD s.r.l. in funzione della gestione della piscina comunale e divenuti inutilizzabili con la forzata interruzione del servizio per €185.342,54; per la perdita di immagine commerciale derivante dalla repentina ed illegittima estromissione dalla gestione dell'impianto natatorio per €500.000,00; per le addizioni e le migliorie realizzate su suolo concesso in comodato, divenute per accessione di proprietà del Comune di Gioia del Colle, per complessivi €2.254.943,23, oltre alla rivalutazione e agli interessi, con ulteriore condanna dell'ente locale alla rifusione delle spese di giudizio (atto di citazione notificato il 20/11/2013).

I.2.- Costituendosi in giudizio, il Comune di Gioia del Colle ha, in primo luogo, eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della pubblica amministrazione in quanto l'attrice, pur richiedendo formalmente la disapplicazione delle delibere n. 11 del 12/7/2012 del Consiglio comunale di Gi. del Colle e la successiva determinazione dirigenziale n. 22562 del 31/8/2012, avrebbe, invece, inteso impugnare tali provvedimenti autoritativi; nel merito, ha negato l'esistenza di inadempimenti a sé imputabili, essendo stata la decisione di risolvere il rapporto concessorio determinata causalmente dall'inottemperanza della società attrice al pagamento delle rate di mutuo erogato dall'Istituto di Credito, di ammontare tale da aver indotto il predetto ente finanziario ad intimare la decadenza dal beneficio del termine e la conseguenziale risoluzione del contratto di mutuo, con conseguente necessità di acollo da parte del Comune di Gioia del Colle della debitoria pregressa (pari a circa €330.547,84) e del mutuo residuo, come da scrittura privata del 10/12/2012; infine, ha contestato la sussistenza dei lamentati danni, privi di qualsivoglia margine di risarcibilità oltre che di prova. Ha, altresì, spiegato una propria e autonoma domanda riconvenzionale dipendente dall'inadempimento della società attrice, avente ad oggetto la condanna della stessa al pagamento del complessivo importo di 2.180.715,12, di cui €330.547,84 quali ratei scaduti e non ottemperati del mutuo stipulato con l'Istituto di Credito Sportivo, €127.000,00 per spese di riparazione all'impianto sportivo come da verbale di immissione nel possesso del 26/9/2012 e da

relazione tecnica a firma del geom. Ro. Pl. e del dirigente UTC ing. La., €1.722.63,28 a titolo di importo del mutuo residuo da corrispondere, in rate semestrali di €92.901,29, dal 30/6/2013 fino alla scadenza; il tutto con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore dell'avv. Luigi Ancona, dichiaratosi anticipatario (comparsa di risposta depositata in data 14 febbraio 2014).

I.3.- Con ordinanza del 28/5/2015 è stata disposta la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 367 c.p.c. a fronte della presentazione di istanza per regolamento di giurisdizione da parte della società attrice.

I.4.- Con sentenza n. 2482/2017 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, richiamando il principio di diritto, in una fattispecie relativa ad una procedura di finanza di progetto, cd.

project financing, in cui la controversia non riguardava la fase pubblicistica di scelta del promotore, che si conclude con la concessione, ma la fase privatistica, per la quale viene sottoscritta una convenzione che regola i rispettivi diritti e obblighi delle parti, hanno enunciato il principio di diritto per il quale: “nel quadro normativo derivante dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sussiste l'unica categoria della “concessione di lavori pubblici”, onde non è più consentita la precedente distinzione tra concessione di sola costruzione e concessione di gestione dell'opera (o di costruzione e gestione congiunte) – ove prevale il profilo autoritativo della traslazione delle pubbliche funzioni inerenti l'attività organizzativa e direttiva dell'opera pubblica, con le conseguenti implicazioni in tema di riparto di giurisdizione – in quanto, ormai, la gestione funzionale ed economica dell'opera non costituisce più un accessorio eventuale della concessione di costruzione e tipica a favore del concessionario, come risulta dall'art. 143 del codice, con la conseguenza che le controversie relative alla fase di esecuzione appartengono alla giurisdizione ordinaria”(Cass. s.u. n. 28804 del 2011, conf. S.U. n. 19391 del 2012, S.U. n. 11022 del 2014, S.U. n. 13864/2015).

II.- L'esame delle questioni logico-giuridiche rilevanti che conduce a negare la fondatezza della domanda risarcitoria attorea viene qui di seguito illustrato.

Risulta documentato che, in data, 23/6/2006, tra il Comune di Gioia del Colle e la PP Società Sportiva Dilettantistica s.r.l., è stata stipulata una convenzione per la realizzazione in regime di project financing di un impianto natatorio in località

Gioia del Colle – Pu., strada vicinale Le Strette, come da progetto esecutivo presentato dall'odierna attrice dell'importo complessivo di €1.953.779,02, di cui €331.129,84 per iva e altre imposte, approvato con determinazione del dirigente del IV settore n. 240 reg. gen. del 20/4/2006, con tutte le opere ad esso collegate come puntualmente descritte all'art. 2 del regolamento negoziale (cfr. doc. 4 fasc. convenuto).

All'art. 3 della citata convenzione si stabilì che il Comune di Gioia del Colle avrebbe ceduto in comodato alla concessionaria l'area di proprietà sulla quale sarebbe sorta l'opera in comodato per la durata di 30 anni a decorrere dalla data di rilascio della concessione edilizia, con l'obbligo di costruire e gestire l'impianto natatorio e tutte le opere ad esso strumentalmente collegate, mentre, per quanto, più specificamente interessa la materia del contendere del presente giudizio, al successivo art. 4 “obblighi del concessionario” si pattuì che “il concessionario si obbliga ad eseguire tutte le opere indicate all'art. 2 sull'immobile concesso in comodato secondo il progetto esecutivo approvato con determinazione del Dirigente del IV Settore n. 420 reg. gen. del 20/4/2006 (in particolare, una vasca coperta di m 25x12,50, una vasca di piccole dimensioni per l'insegnamento rivolto ai più piccoli, spogliatoi e relativi servizi, tribune per il pubblico, area bar e intrattenimento, spogliatoi istruttori e relativi servizi, infermeria e primo soccorso, area uffici, area ricevimento, zona impianti tecnologici a servizio dell'impianto, zone destinate a verde e parcheggi); ad eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le strutture che costituiranno l'impianto natatorio per tutto il periodo della concessione; a realizzare l'opera entro 24 mesi a decorrere dalla data del rilascio della concessione edilizia; in aggiunta alle ulteriori prescrizioni tecniche di cui all'art. 5 e all'osservanza delle condizioni di tariffa per i servizi offerte previste al successivo art. 7”.

Dal lato della controprestazione, oltre al diritto di gestire funzionalmente ed economicamente l'opera da realizzarsi, il concessionario avrebbe avuto diritto alla percezione di un contributo forfettario annuo di €10.000,00 per tutto il periodo di durata trentennale della concessione soggetto

ad adeguamento Istat (destinato a coprire i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed eventuali migliorie e investimenti per l'innovazione tecnologica), nonché di ulteriori €30.000,00 per i primi 20 anni, a titolo di rimborso forfettario per consentire l'ingresso a titolo gratuito, per tutto l'anno, di tutti gli alunni delle scuole di Gioia del Colle di ogni ordine e grado e dei partecipanti ai Centri Ricreativi Estivi gestiti dal Comune (gruppi giovanili parrocchiali, gruppi di minori a rischio, disabili) nei giorni e negli orari stabiliti all'art. 8).

Si precisava, altresì, al medesimo art. 9, che “il concessionario realizzerà la costruzione dell'Impianto Sportivo Natatorio mediante l'accensione di un mutuo della durata di 15 anni concesso dall'Istituto per il Credito Sportivo, in accordo con la parte concedente, avvalendosi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 207 (fideiussione) del Testo unico delle Le. sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)”.

In altri termini, il corrispettivo economico per il concessionario, a fronte della realizzazione delle opere finanziate, era composto, da un lato, dal diritto di gestire economicamente l'opera, dall'altro, dai contributi forfettari per calmierare i prezzi, in taluni casi rendere del tutto gratuito il servizio, a vantaggio di particolari categorie di utenti e a fronte del rilevante interesse pubblicistico.

All'art. 13 (risoluzione della concessione), le parti precisarono che “la presente convenzione si risolve per grave inadempimento del Concessionario dovuto a gravi, reiterati e comprovate inadempienze della stessa, con riferimento agli impegni assunti nella presente convenzione, tali da compromettere gravemente la missione del Concessionario e gli interessi del Concedente. Nel caso che il cedente intenda avvalersi della clausola di risoluzione, deve contestare al concessionario, per iscritto, con precisione e con apporti documentali, ove possibili, l'inadempienza riscontrata intimando la rimozione tempestiva delle cause”.

In considerazione della prestazione di garanzia fideiussoria solidale in favore dell'Istituto di credito sportivo da parte del Comune di Gioia del Colle in relazione al debito da finanziamento del progetto assunto dalla PP s.r.l., come da deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 15/11/2005 richiamata espressamente al punto 7 delle premesse della Convenzione, nonché al successivo art. 9 della stessa (in cui si chiarì che “il concessionario realizzerà la costruzione dell'Impianto Sportivo Natatorio mediante l'accensione di un mutuo della durata di 15 anni concesso dall'Istituto per il Credito Sportivo, in accordo con la parte Concedente, avvalendosi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 207 (fideiussione) del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)”), deve ritenersi che gli obblighi la cui inottemperanza possa essere sanzionata dalla previsione dell'art. 13 della citata convenzione siano anche quelli inerenti l'esecuzione del contratto di mutuo stipulato il successivo 20/12/2006 rep. n. 7850 racc. n. 5630, essendo l'ente locale tenuto al pagamento dell'importo mutuato secondo i criteri della solidarietà propri del rapporto fideiussorio e risultando pertanto le due scritture private strutturalmente e funzionalmente collegate (cfr. contratto di mutuo sub doc. 5 fasc. convenuto).

Inoltre, non è contestato ed emerge, inoltre, dalle risultanze degli atti di causa che, con contratto n. 9845 di rep. del 3/12/2008, sia stato sottoscritto tra l'Istituto di Credito Sportivo e la PP l'atto di erogazione e quietanza del mutuo, risultando, pertanto, effettivamente consegnata alla società attrice la somma necessaria per la realizzazione delle opere.

Orbene, com'è noto, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo principio applicabile anche nell'ipotesi d'inesatto adempimento (...)” (così Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 13685 del 21/05/2019, in senso conforme Cass. n. 826/2015).

Il principio è oltremodo applicabile anche in caso di eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. Invero, il recesso dalla convenzione per effetto della operatività della clausola risolutiva espressa risulta preceduta dalla lettera di addebito del 16/7/2012 prot. N. 18939 con la quale il Comune di Gioia del Colle comunicava all'impresa concessionaria l'avvio della procedura di risoluzione della convenzione n. 80 del 23/6/2006, non già in modo arbitrario ed immotivato, bensì

sulla scorta delle gravi inadempienze derivanti dall'inottemperanza da parte della PP s.r.l. al pagamento dei ratei scaduti del mutuo di cui innanzi per un ammontare di €330.547,84 (a titolo di capitale scaduto e interessi di mora, in aggiunta agli oneri di ammortamento), come da deliberazione del Consiglio comunale n. 11/2012, adottata a seguito delle note dell'Istituto per il Credito Sportivo del 25/1/2012, del 13/3/2012, del 13/6/2012, nonché dell'ultima del 27/6/2012 intimante la decadenza dal beneficio del termine (cfr. allegati sub --- e --- fasc. convenuto).

Per vero, né la morosità, né l'importo della stessa risultano specificamente contestate dalla società attrice, la quale, tuttavia, eccepisce l'esistenza di un controcredito derivante dall'esecuzione di opere extra ("opere migliorative e impianti aggiuntivi") rispetto al progetto esecutivo del valore di €329.156,23.

D'altra parte, neppure l'integrale realizzazione delle opere indicate nella convenzione è stata oggetto di specifica contestazione da parte del Comune di Gioia del Colle, che, tuttavia, in via riconvenzionale, ha chiesto di agire in via di regresso per la corresponsione dei ratei di mutuo corrisposti all'ente finanziatore a titolo di responsabilità solidale quale fideiussore della PP s.r.l., obbligato principale.

Oltretutto, il certificato di collaudo del 29/9/2008, sottoscritto dalla PP s.r.l. senza riserve, unitamente al certificato di regolare esecuzione delle opere, ai pareri della ASL

servizio igiene e servizio sicurezza negli ambienti di lavoro del 1°/10/2008 ed, infine, il rilascio della stessa autorizzazione dell'agibilità n. 42 del 6/10/2008 della piscina coperta e dei relativi servizi corroborano l'esecuzione della prestazione di costruzione degli impianti da parte della PP s.r.l. Non può dirsi in alcun modo giustificato eccepire l'inadempimento del Comune di Gioia del Colle per il fatto di non avere corrisposto il pagamento di opere extra per l'importo di circa €315.441,8, oltre iva, posto che le verifiche espletate in loco, nonché sulla scorta della documentazione di causa, da parte del CTU, ing. Ni. Co., le cui conclusioni, logiche, coerenti ed esaustive, si reputano condivisibili, hanno consentito di appurare che lavorazioni extra eseguite dall'attrice, non rientranti nell'elenco dei lavori e delle forniture oggetto della convenzione n. 80 e non già contabilizzate nel relativo computo metrico allegato alla perizia di variante presentata il 24/4/2008, ammontavano alla minor somma di €32.859,55.

Orbene, il CTU ha anche segnalato come non fosse presente alcuna documentazione in atti attestante la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente di tali ulteriori opere.

Sennonché la relativa pretesa economica, proprio perché non motivata sulla scorta di un preventivo accordo tra le parti in ordine alle opere aggiuntive eseguite dalla concessionaria né oltremodo corroborata in ragione della ricorrenza in concreto delle condizioni di legge previste dall'art. 132 del d.lgs. 163/2006, risulta inidonea a giustificare l'inerzia della PP s.r.l. nel pagamento delle rate di mutuo.

La stessa morosità viene ammessa dalla società attrice nella propria contestazione all'avvio della procedura di risoluzione del rapporto convenzionale formalizzata a mezzo lettera dell'8/8/2012, prot. 0021158 del 9/8/2012 (doc. 8 fasc. convenuto, nonché sub ---) allegati fasc. attoreo).

Non si contesta in alcun modo che la PP s.r.l. abbia accumulato un debito nei confronti dell'Istituto per il Credito Sportivo pari a complessivi €330.547,84, ma si addebita al Comune di Gioia del Colle di non essersi sostituito alla società attrice quale fideiussore, anche attraverso la corresponsione in favore del mutuante dei contributi forfettari non versati alla concessionaria riferiti al IV trimestre 2011 e al I e II trimestre 2012, impedendo, anche attraverso la rinegoziazione delle condizioni di mutuo, la risoluzione del rapporto per effetto della raccomandata del 13/6/2012 con effetti rescindenti del rapporto obbligatorio a decorrere dal 27/6/2012.

La società attrice evidenzia di avere sollecitato, con le missive del 9/3/2012, del 24/5/2012 e del 13/6/2012, l'ente locale convenuto all'osservanza della seguente soluzione delle problematiche sopra descritte: "- il Comune esegua il pagamento, al Credito Sportivo, delle rate scadute per l'ammontare complessivo di

€330.547,84; - per il capitale residuo, oggetto anch'esso della fideiussione escussa, il Comune provveda a rinegoziare un nuovo mutuo con il Credito Sportivo, ovvero altro Istituto Finanziario, avendo cura, se possibile, di concordare il relativo ammortamento con dilazione in un arco di tempo maggiore di quello di 15 anni relativo al rapporto risolto; - previo diffalco di €30.000,00 (oltre istat

ed iva), la PP s.r.l. si obbliga a rimborsare la somma dovuta in 8 rate annuali di circa €37.500,00 cadauna, oltre i relativi interessi (...)"

È evidente come l'inottemperanza agli obblighi di versamento del mutuo connessi strumentalmente e funzionalmente agli obblighi assunti dal concessionario con la Convenzione del 2006 sia dipesa da ragioni di difficoltà economico-finanziaria della PP s.r.l. A nulla vale invocare il regime della fideiussione a prima richiesta, atteso che la stessa è finalizzata a rafforzare le garanzie di soddisfacimento del credito per l'ente finanziatore, ma non già a trasformare un debito che è della PP s.r.l. in un debito proprio del Comune (non a caso, sempre titolare dell'azione di regresso per il recupero di quanto corrisposto).

Peraltro, trattasi di debitoria di significativo importo, neppure controbilanciata da un adeguato controcredito nei confronti del Comune da omesso tempestivo versamento dei contributi forfettari dovuti per le opere di manutenzione degli impianti o per l'accesso a condizioni vantaggiose di determinate categorie di persone, come contrattualmente prescritto.

Oltretutto, non può dirsi esigibile in alcun modo la distrazione delle somme Comunali all'estinzione del debito altrui, anziché all'erogazione dei suddetti contributi, rispondenti a particolari esigenze di pubblico servizio.

Né la debitoria trae bilanciamento in forza di un legittimo controcredito della PP s.r.l., alla stregua di quanto sopra detto in riferimento alle asserite opere extra.

Non si apprezza alcun inadempimento del Comune rispetto all'obbligo di pagamento dei corrispettivi previsti all'art. 9 della convenzione, inadempimento manifestato anche con nota, prot n. 7842, del 19.3.2012, in quanto successivo alla prima nota del 25/1/2012 dell'ente finanziatore che si doleva della morosità accumulata dalla PP s.r.l. mutuataria, come sottolineato nella delibera del consiglio comunale n. 11 del 12/07/2012 (doc. IV).

Ne consegue che, conformemente alla valutazione richiesta dagli artt. 1455 e 1460 c.c., legittima risulta la revoca con effetto immediato della convenzione del 23/6/2006 disposta dal Comune di Gioia del Colle con determinazione dirigenziale prot. n. 22526 del 31/8/2012 (cfr. doc. 9 fasc. convenuto); revoca che, nella fase privatistica di gestione del rapporto concessorio, si atteggia alla stessa stregua della risoluzione per grave inadempimento dell'ente concessionario come disciplinato dall'art. 13 della convenzione, richiamata nelle premesse e nei presupposti applicativi dalla stessa determina dirigenziale, nonostante l'ulteriore riferimento all'art. 21 quinquies della l. 241/1990 (strumentale alla valorizzazione del sopravvenuto mutamento del rapporto di fiducia tra le parti).

Proprio tale ultima circostanza, avvalora anche l'assenza di indeterminatezza e la tesi favorevole a riconoscere validità alla clausola negoziale di cui all'art. 13, posto che l'inadempimento contestato – legato alla solvibilità del concessionario - unitamente alla risoluzione del rapporto di finanziamento determinato dall'ammontare della morosità (il tutto conformemente alla previsione di cui all'art. 6 del contratto di finanziamento, che dà valore alla morosità protrattasi per almeno due semestri, a fronte dei quattro non rispettati nella fattispecie), sono stati indicati come comportamenti idonei a menomare gli interessi dell'ente locale e il rapporto di fiducia con la società sportiva (tanto nel rispetto dei principi affermati da Cass. S.U. n. 23879/2021).

Da tale giudizio discende, l'infondatezza della domanda di risarcimento dei danni formulata dalla società attrice.

Né risulta, nella fattispecie, proposta da parte dell'attrice ulteriore e diversa domanda subordinata di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., né potendo trovare accoglimento alcuno, ove anche ammissibile, neppure la domanda costitutiva di risoluzione del rapporto ex art. 1453 c.c., risultandosi già risolta la convenzione per effetto del meccanismo risolutivo ipso iure di cui all'art. 13 della convenzione medesima.

A fronte della risoluzione del rapporto concessorio, ancorchè per motivi diversi dalla naturale scadenza, e della consegna degli impianti il 26/9/2012 come da verbale sub doc. 19 fasc. convenuto, la realizzazione delle opere su aree di proprietà comunale ne ha comportato l'acquisto alla proprietà pubblica locale in forza del noto principio di cui all'art. 934 e 936 c.c. La pretesa risarcitoria avanzata, in riconvenzionale dal Comune di Gioia del Colle, avente ad oggetto la restituzione del debito da finanziamento, sia con riguardo alle rate insolute già corrisposte alla data del 30/6/sia di quelle ulteriori in scadenza, non merita accoglimento.

Risulta documentato, infatti, che con scrittura privata, in alcun modo disconosciuta né contestata dalle parti del giudizio nella relativa efficacia probatoria, il Comune di Gioia del Colle si sia accollato il debito facente capo alla PP s.r.l. in forza del contratto di mutuo del 20/12/2006, patto a cui ha prestato adesione lo stesso istituto di credito con nota del 24/12/2013, con effetti liberatori per la società debitrice (cfr. docc. 11 e 15 fasc. ente convenuto).

In forza della fattispecie appena descritta si è realizzato un accollo cd. esterno disciplinato dall'art. 1273 c.c. Osserva la Suprema Corte di Cassazione (n. 38225/2021): “La figura dell'accollo interno, non prevista espressamente dal codice civile, ma riconducibile all'esercizio dell'autonomia privata per il perseguimento d'interessi meritevoli di tutela, ricorre, in effetti, nel caso in cui il debitore convenga con il terzo l'assunzione, da parte di costui, in senso puramente economico, del peso del debito (che può anche essere solo determinabile: cfr. Cass. n. 14372 del 2018), senza, tuttavia, attribuire alcun diritto al creditore e senza modificare l'originaria obbligazione, sicché il terzo assolve il proprio obbligo di tenere indenne il debitore adempiendo direttamente in veste di terzo, o apprestando in anticipo al debitore i mezzi occorrenti, ovvero rimborsando le somme pagate al debitore che ha adempiuto (Cass. n. 4383 del 2014; Cass. n. 1180 del 1982; Cass. n. 6936 del 1996; Cass. n. 8044 del 1997; Cass. n. 4604 del 2000).

L'accollo a efficacia esterna, invece, che l'art. 1273 c.c. configura come vero e proprio contratto a favore di terzo, si ravvisa nel caso in cui l'accordo tra il debitore e il terzo accollante attribuisce al creditore il diritto di pretendere l'adempimento nei confronti, oltre che dell'accollato, se cumulativo, anche (o solo, se privativo) e direttamente dell'accollante. L'adesione all'accollo da parte del creditore sortisce il solo effetto di rendere irrevocabile la relativa stipulazione, senza, peraltro, che tale adesione sia necessaria ai fini della modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio, vale a dire la costituzione di un'obbligazione dell'accollante direttamente verso il creditore, trattandosi di un effetto che consegue direttamente al perfezionamento del negozio di accollo tra l'accollante e il debitore accollato”.

Ed ancora: “L'accollo costituisce un negozio giuridico avente una finalità autonoma ed una causa a se stante distinta da quella del rapporto fondamentale. Pertanto, se un terzo abbia assunto il debito altrui ed il creditore abbia consentito alla liberazione del debitore originario, è irrilevante nei rapporti fra questo ed il creditore il titolo in base al quale il terzo si sia obbligato verso il creditore” (così Sez. 2, Sentenza n. 861 del 27/01/1992, Rv. 475455 - 01).

L'effetto dell'accollo liberatorio, pertanto, perfezionatosi successivamente all'inadempimento della PP s.r.l. e per effetto della libera autodeterminazione negoziale del Comune di Gioia del Colle impedisce che, sotto la diversa forma della richiesta risarcitoria, possa rivivere il debito originario del quale l'attrice è stata liberata; specie in presenza di una fattispecie in cui il Comune di Gioia del Colle è divenuto proprietario delle opere e le sta economicamente utilizzando attraverso ulteriori concessioni a terzi.

Quanto, invece, all'ulteriore posta di danno derivante dai danni cristallizzati nel verbale di consegna del 26/9/2012 e dalla necessità di eliminare le perdite di acqua alla vasca grande e alle pareti interrate si osserva:

- quanto alla prima voce, va evidenziato come il CTU abbia accertato l'effettiva sostituzione di n. 7 vetri camera stratificati, ritenendo congrua la spesa di €1.985,52, al pari del montaggio della pompa a servizio dell'impianto idrico della vasca grande per un ammontare di €134,20, iva inclusa; non anche l'effettivo esborso per la fornitura e posa in opera di maniglioni antipánico e per la dotazione della pompa a servizio della vasca piccola; analogamente ha ritenuto congrua e di elevata probabilità, secondo un giudizio prognostico tipico del danno- conseguenza, la spesa di €15.286,60, iva inclusa, per gli interventi di manutenzione straordinaria resi necessari per il ripristino della funzionalità degli impianti come da relazione delle imprese concessionarie subentranti, a fronte della contestazione già sollevata in data 28/11/2013 (doc. 20 fasc. ente convenuto);

- quanto alla seconda il CTU, ha evidenziato, nelle conclusioni che si ritengono condivisibile per la loro coerenza, scientificità e completezza, che “i fenomeni di infiltrazione, che sicuramente erano presenti, abbiano provocato un processo di carbonatazione, perfettamente visibile sul paramento esterno della parete visibile della vasca grande che, nel tempo, ha ridotto la porosità del calcestruzzo, ridimensionando il fenomeno lamentato delle perdite di acqua”. Ha, altresì, aggiunto

che, anche “a ridosso della parete accessibile della vasca, ha constatato la presenza nel piano interrato di interventi sia pur provvisori tesi a convogliare le perdite della vasca per poi smaltirle, che lasciano intuire, appunto, che in passato è stato necessario ricorrere a tali rimedi. Di fatto detti canali risultano asciutti, segno che tale emergenza non è più in atto, o che la sua entità non è tale da investire gli stessi”. Peraltro, egli ha imputato le cause del degrado non già, in termini di evidenza probabilistica, ad un esclusivo difetto di impermeabilizzazione delle pareti, che potrebbe aver inciso sul deterioramento dello strato superficiale del calcestruzzo, bensì anche alla mancata esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria pur preventivati dal Comune di Gioia del Colle con determinazione del responsabile di settore del 31/10/2013, nonché alla mancata dimostrazione di interventi di manutenzione ordinaria da parte delle altre imprese succedutesi nella gestione dell'impianto natatorio.

Ad ogni modo, il notevole ridimensionamento del fenomeno all'attualità e l'assenza di perdite significative a seguito della concreta verifica in loco, in assenza di esborsi effettivamente sostenuti in precedenza, unitamente all'assenza di utilità di ulteriori approfondimenti diagnostici che non potrebbero consentire di “affermare con certezza che la guaina cementizia, eventualmente posta in opera, sia stata posata correttamente in tutte le parti (pareti e fondo)” (cfr. chiarimenti del CTU resi a verbale d'udienza del 16/11/2022) impediscono di poter disporre la liquidazione di tale voce risarcitoria.

Ne consegue, che la domanda riconvenzionale del convenuto va accolta limitatamente alla somma di €17.406,32, iva inclusa, ove dovuta per legge, con liquidazione da intendersi effettuata all'attualità.

III.- La soccombenza della parte convenuta in sede di regolamento di giurisdizione e il notevole ridimensionamento della voce di danno oggetto di domanda riconvenzionale da parte dell'ente convenuto, costituiscono gravi ed eccezionali motivi per disporre la compensazione per metà delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c., restando l'ulteriore metà a carico della parte attrice. I relativi compensi professionali, liquidati secondo i valori medi di cui al DM 147/2022, tenuto conto del valore effettivamente accertato come dovuto a titolo di risarcimento del danno in favore del Comune di Gioia del Colle, ammontano ad €2.538,50 per la metà dovuta.

PQM

Il Tribunale *omissis* la domanda attorea; accoglie per quanto di ragione la domanda riconvenzionale dell'ente convenuto e, per l'effetto, condanna la PP s.r.l. in liquidazione al pagamento in favore del Comune *omissis* della somma di €17.406,32, IVA inclusa, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale nei termini di cui in motivazione; condanna, altresì, la società attrice alla rifusione delle spese del presente giudizio, in misura della metà dovuta, al pari della metà delle spese di CTU e degli esborsi, quantificandole rispettivamente in €2.538,50, €4.501,00 ed €856,50, per un totale di €7.896,00 (di cui €856,50 non imponibili), oltre al rimborso spese fort. in misura del 15%, CAP ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. *omissis*, dichiaratosi anticipatorio; spese interamente compensate per la metà restante.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Marianonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
